

Comunicazione degli schemi di pianificazione fiscale internazionale aggressiva (DAC6)

Il ruolo del *service provider*

di VALENTINO AMENDOLA-PROVENZANO

Il decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 recepisce la Direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC 6) e prevede l'obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri che possono determinare operazioni fiscalmente elusive o evasione fiscale. Per gli intermediari finanziari l'obbligo di attenzione verso le operazioni di pianificazione fiscale aggressiva non è

nuovo ed è ragionevole ritenere che l'attuazione della DAC6 comporterà effetti, in termini di segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, soprattutto con riferimento alle operazioni per le quali le banche e gli altri intermediari finanziari svolgono il ruolo di prestatori di servizi.

1. Considerazioni generali

L'11 agosto 2020 si è completato l'iter di recepimento della Direttiva sulla cooperazione amministrativa n. 2018/822/UE, nota come DAC6 (di seguito "DAC6"), mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100 (il Decreto). Con il DM del 17 novembre 2020 sono state poi stabilite le regole tecniche per l'applicazione del Decreto, con la specificazione degli "elementi distintivi" dei meccanismi transfrontalieri, nonché i criteri in base ai quali verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale. È ancora attesa al momento della chiusura in redazione di questo fascicolo la circolare dell'Agenzia delle Entrate di cui, però, è stata resa disponibile, a fine dicembre 2020, una bozza per la discussione.

Il Decreto rende dunque obbligatoria la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di meccanismi transfrontalieri caratterizzati dalla presenza di uno degli elementi distintivi (c.d. *hallmark*) che si connotano, in modo oggettivo, come potenziali indici di rischio fiscale. I termini per la trasmissione delle comunicazioni risentono di un certo ritardo nel recepimento della DAC6 e sono stati fissati al 28 febbraio 2021 per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui meccanismi la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020; al 31 gennaio 2021 per i meccanismi per i quali (a) la "messa a disposizione", (b) l'"avvio dell'attuazione" o (c) "la prestazione di servizi di consulenza o assistenza finalizzati all'attuazione" sono intercorse tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020. A partire dal 2021 varranno i termini ordinari che prevedono la comunicazione entro trenta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui sopra alle lettere a), b), c).

Per una compiuta disamina sull'evoluzione dello scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie, la cooperazione internazionale in materia tributaria, l'obbligo di trasparenza dei contribuenti e lo sviluppo della normativa europea sulla cooperazione amministrativa, tutti temi che rappresentano necessaria premessa all'analisi del Decreto, si

rinvia ai numerosi interventi in materia¹. In questa sede, dopo aver ripreso alcuni concetti di base espressi dalla DAC6 e trasfusi nel Decreto, si intende soffermare l'attenzione su uno specifico ambito di applicazione: quello che riguarda le comunicazioni dovute dalle banche, e in generale dagli intermediari finanziari, quando essi si configurano come soggetti che partecipano al meccanismo transfrontaliero nel quale sono rinvenibili indici di evasione o di elusione fiscale. In altre parole quando rispetto al predetto meccanismo non si pongono come “*promoter*” ma come “*service provider*”.

È il caso anzitutto di rammentare che oggetto dell'obbligo di comunicazione sono i meccanismi transfrontalieri costituiti da “schemi”, accordi” o “progetti” in cui è coinvolto almeno un paese estero, quando cioè: 1) almeno uno degli intermediari o contribuenti partecipanti non è fiscalmente residente nel territorio dello Stato, ovvero 2) svolge un'attività all'estero tramite una stabile organizzazione coinvolta nel meccanismo, ovvero 3) svolge un'attività all'estero, oppure 4) in via residuale, il meccanismo porta all'alterazione della corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o all'identificazione del titolare effettivo. Il meccanismo, inoltre deve possedere degli “elementi distintivi” (*hallmark*) rappresentati da “indici di rischio di elusione o evasione fiscale” che sono elencati nell'allegato I al Decreto che li ripartisce in base ai seguenti criteri: 1) vantaggio principale; 2) operazioni transfrontaliere; 3) scambio automatico di informazioni e titolarità effettiva; 4) prezzi di trasferimento.

I soggetti obbligati alla comunicazione sono gli “intermediari” e lo stesso contribuente. La categoria degli intermediari è molto ampia e comprende sia i professionisti (avvocati, commercialisti, etc.) che assistono il cliente nelle operazioni internazionali, sia gli intermediari finanziari (banche, SIM, fiduciarie, etc.). La DAC6, e di conseguenza il Decreto, distingue gli intermediari tra quelli che elaborano, commercializzano, organizzano e mettono a disposizione il meccanismo transfrontaliero, oppure ne gestiscono in autonomia l'attuazione, qualificati come “*promoter*” (di seguito, “*Promoter*”) e quelli che si limitano a fornire anche indirettamente attività di assistenza e consulenza nell'ambito di una delle fasi di sviluppo del meccanismo (di seguito, “*Service Provider*”). L'obbligo di comunicazione del contribuente – definito come il soggetto che attua o si vede mettere a disposizione (anche senza attuarlo) il meccanismo transfrontaliero – sorge in via sussidiaria quando l'intermediario è esonerato dalla comunicazione (ad esempio per la tutela del segreto professionale) o in caso di assenza di intermediari. Quando più contribuenti sono coinvolti nel meccanismo transfrontaliero l'obbligo grava su colui che ha concordato con l'intermediario il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione o ne ha gestito l'attuazione.

2. Il coinvolgimento degli intermediari finanziari

Gli intermediari considerati ai fini della DAC6 sono i soggetti che per la natura della loro attività possono con tutta probabilità partecipare ai meccanismi oggetto di segnalazione. Chiaramente, avvocati, commercialisti e altri consulenti in materia economica sono gli interlocutori di prima istanza ma l'inserimento nella lista degli intermediari finanziari trova nella logica e nell'esperienza un solido fondamento. In primo luogo perché necessari veicoli dei flussi monetari internazionali e possibili gestori di patrimoni facenti capo a

¹ F. PACELLI - P. PALAZZI, «DAC6: ennesimo obbligo di trasparenza o nuova spinta alla compliance preventiva?», in *Corriere Tributario*, n.8-9 2020, pp. 755 ss. D. MAJORANA, «Evoluzione dello scambio di informazioni: primo inquadramento sistematico alla luce del decreto attuativo della Direttiva 822 del 25 maggio 2018 del Consiglio europeo (c.d. “DAC6”)», in *Strumenti finanziari e fiscalità*, n. 49. C. GARBARINO - P. OCCHIUTO, «La notifica nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni», in *Fiscalità & commercio internazionale* n. 2 2020, pp. 5 e ss. B. FERRONI, *In dirittura di arrivo il recepimento della DAC6*, in *il fisco* n. 42 2019, pp. 4044 e ss.

strutture ed entità internazionali. In secondo luogo, perché il recente passato ne ha anche visti diversi come attivi manovratori di operazioni di pianificazione fiscale aggressiva². Alquanto emblematico il caso della UBS che ha fornito ai clienti americani prodotti e indicazioni tali da determinare un'evasione fiscale poi accertata dall'Internal Revenue Service in 15 miliardi di dollari. Peraltro, attività rivelata da un gestore della clientela americana della filiale di Ginevra che, pur dopo aver scontato 30 mesi di reclusione, ha potuto poi incassare il premio di 104 milioni di dollari previsto dal *tax whistleblowing* program USA. Per la UBS, invece, il conto della multa fu 780 milioni di dollari.

Altro caso agli onori della cronaca riguarda la filiale svizzera della banca HSBC. L'ingegnere Hervé Falciani compilò una lista di rapporti³ con clienti non svizzeri e la inviò alle autorità fiscali dei paesi interessati presumendo – senza necessità di un particolare sforzo – che si trattasse di rapporti bancari che i clienti avevano omesso di dichiarare nel proprio paese di residenza. La cosiddetta “lista Falciani”, per la parte francese rinominata “lista Lagarde” dal nome della destinataria, Christine Lagarde ministra del tesoro dell'epoca in Francia. Le conseguenze per la HSBC furono significative perché in Francia e Belgio fu condannata a 350 milioni di euro di multa per concorso in evasione e frode fiscale internazionale. Questi episodi, unitamente ad altri non riguardanti lo specifico ambito bancario⁴, hanno indubbiamente favorito lo sviluppo di iniziative di repressione delle pianificazioni fiscali internazionali illecite e indotto a percorrere con più decisione la strada della intensificazione degli obblighi di trasparenza ed in particolare di comunicazione obbligatoria alle agenzie fiscali. Passaggio significativo di questo percorso è da considerare la Commissione d'inchiesta del Parlamento Europeo istituita nel giugno 2016 per indagare sulle violazioni delle norme europee in materia di riciclaggio, elusione ed evasione fiscale, promossa, sull'onda, specialmente, dei “Panama Papers”. Il rapporto del novembre 2017⁵, in particolare, “points to the fact that Lux Leaks, the Panama Papers, Swiss Leaks, Bahamas Leaks, Football Leaks and numerous other leaks have shown how crucial a role whistleblowers can play when it comes to fighting money laundering, fraud, aggressive tax planning or corruption, or otherwise shedding light on hidden behaviors; underlines, therefore, that the protection of whistle-blowers can contribute to safeguarding the public interest, promoting good governance and strengthening the rule of law; notes that as long as obliged entities only risk low fines for not reporting or misreporting suspicions of money laundering to the authorities, the prevention of money laundering and terrorist financing is severely hindered”. Nel rapporto peraltro si sottolinea il carattere endemico del fenomeno e la corresponsabilità degli Stati membri della UE, della Commissione Europea, del Consiglio Europeo, di banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, avvocati e altri professionisti.

La Direttiva DAC6 è dunque un punto di approdo (uno dei punti di approdo) di un percorso complesso - peraltro svolto dall'Unione Europea in concomitanza di azioni OCSE, in

² Per una godibile esposizione di cinque casi per i quali è risultata determinante la figura di un “segnalatore” facente parte della struttura interna dell'intermediario coinvolto si veda G. MARINO, «Il tax whistleblowing: dal contrasto all'evasione fiscale alla prevenzione della pianificazione fiscale aggressiva», in *Dir. e Prat. Trib.*, n. 4 2020, pp. 1348 ss.

³ 130.000 rapporti bancari, relativi a 80.000 clienti di 180 paesi diversi.

⁴ I più famosi, probabilmente, riguardano la filiale lussemburghese della società di revisione PwC e i cosiddetti “Panama Papers”. Lo scandalo “LuxLeaks”, prese le mosse dalla trasmissione di dati sugli accordi fiscali tra clienti della PwC e l'Amministrazione finanziaria lussemburghese ad opera di un dipendente che li aveva sottratti dagli archivi elettronici della società. In questo caso generando anche un imbarazzo istituzionale per il Presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker che all'epoca dei fatti era Primo Ministro del Granducato. Lo scandalo di Panama parte da una massiccia fuga di notizie dagli archivi riservati dello studio legale Mossak e Fonseca di Panama e riguarda la diffusione di 11,5 milioni di documenti confidenziali su oltre 214.000 società offshore con i nomi degli azionisti appartenenti al mondo della politica della finanza e delle professioni.

⁵ Rapporto del Parlamento Europeo A8-9999/2017 dell'8 novembre 2017 : *On the Inquiry into money laundering, tax avoidance and tax evasion (2017/2013(INI))*, para 171.

particolare il progetto BEPS - che in effetti rivoluziona il meccanismo a disposizione delle agenzie investigative tributarie nazionali. Mentre finora gli indici di sospetto di una pianificazione fiscale internazionale aggressiva dovevano essere desunti mediante lo strumento tradizionale dello scambio di informazioni, con la DAC6 è rimesso agli intermediari che assistono il contribuente, o allo stesso contribuente, il compito di rilevare il meccanismo transfrontaliero e segnalarne la pericolosità fiscale⁶. Con la DAC6 quindi, per un verso, si è preso atto della circostanza che la pianificazione fiscale aggressiva internazionale impone al contribuente di coinvolgere (o di farsi coinvolgere da) soggetti specializzati (gli intermediari) e, per altro verso, si è inteso “istituzionalizzare” l’attività di “*wistleblowing*” rendendola un obbligo dell’intermediario e non più un accidente causato da iniziative incontrollate di dipendenti e collaboratori più o meno disinteressati.

3. Gli intermediari finanziari e l’obbligo di comunicazione

La posizione degli intermediari finanziari italiani come possibili *Promoter* o *Service Provider* di prodotti fiscali aggressivi è stata già da tempo presa in considerazione dalla Banca d’Italia che con la circolare n. 285 del 2013 che ha messo in evidenza la necessità che l’intermediario si doti di procedure idonee a presidiare il rischio di non conformità alle normative di natura fiscale, che tengano conto anche dei rischi derivanti dal coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela⁷. Si tratta di disposizione posta a tutela non tanto della “virtù” delle banche ma anche e soprattutto della loro stabilità, attese le sanzioni molto elevate in cui possono incorrere per l’offerta di prodotti fiscali aggressivi che, ad esempio, consentono di evitare una ritenuta alla fonte altrimenti dovuta. Senza parlare del rischio reputazionale. Il Decreto, quindi, interviene in un contesto in cui le banche sono necessariamente dotate di procedure intese a prevenire violazioni ed elusioni fiscali sia nella veste di *Promoter* che di *Service Provider*. In questo contesto, che ha imposto alle banche modelli più o meno sofisticati di *tax control framework*, il rischio che comunque esse si rendano promotrici di prodotti o strutture fiscali internazionali aggressive anche se non si può escludere dovrebbe essere alquanto limitato, posto che l’elaborazione di operazioni siffatte da proporre alla clientela richiede una attività che non dovrebbe sfuggire anche al più blando modello di controllo interno della *compliance fiscale*. Cosicché, per le banche che si immaginano nel ruolo di *Promoter* il Decreto rischia di replicare il meccanismo del “comma 22”⁸ perché chi opera secondo correttezza deve segnalare i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva ma chi ha operato con correttezza non ha promosso questi meccanismi e quindi non ha niente da segnalare. Indubbiamente, invece, la posizione del *Service Provider* - considerata la possibilità che la Banca abbia una ridotta consapevolezza del meccanismo complessivo limitandosi a fornire servizi necessari al funzionamento del meccanismo stesso ma non sufficienti ad integrarlo - può ben essere quella del “partecipante a sua insaputa” ad operazioni che rientrano nel perimetro delle comunicazioni previste dal Decreto, nonostante le procedure interne che disciplinano l’esame preventivo della possibilità che l’operazione possa prestarsi ad utilizzi strumentali per l’aggiornamento di norme fiscali. La vera sfida del DAC6, per le banche e gli altri fornitori di servizi finanziari sembra dunque essere questa: non la comunicazione

⁶ Cfr. G. SELICATO, «Le comunicazioni preventive secondo la Direttiva 822/2018/EU: dalla ‘collaborazione incentivata’ agli obblighi di disclosure», in *Rass. Trib.* n. 1 2019, pp. 112 ss.

⁷ Cfr. L. GARAVAGLIA, M. PIAZZA, R. TORRE, «L’attuazione della Direttiva sulla comunicazione dei meccanismi “transfrontalieri da parte degli intermediari finanziari», in *Diritto Bancario* (on line) – approfondimenti, fiscalità internazionale, del 17/03/2020.

⁸ Nel romanzo di Joseph Heller, *Catch-22*, viene esposto il paradosso secondo cui chi è pazzo è esonerato dalle missioni pericolose ma chi chiede di essere esonerato non è pazzo.

di meccanismi elusivi internazionali organizzati e promossi (fattispecie per la quale sarà da attendersi un numero limitatissimo di segnalazioni), ma l'intercettazione di quelle attività svolte a favore dei clienti e realizzate in un contesto che esprime un meccanismo di pianificazione fiscale internazionale aggressiva magari finora non rilevato ma che le disposizioni del Decreto, obbligando ad una verifica delle procedure ed a una maggiore focalizzazione sui temi fiscali, potrebbero d'ora in avanti consentire di intercettare.

La Relazione Illustrativa al decreto attuativo precisa, commentando l'articolo 2 del Decreto, che: "in linea generale, il modello non richiede le comunicazioni da parte delle istituzioni finanziarie quando effettuano transazioni bancarie di *routine* (es. trasferimento fondi, custodia), dato che la natura del loro coinvolgimento e le informazioni a loro prontamente disponibili non soddisferebbero il *reasonably be expected to know test*". Viene richiamato in questa occasione un principio fondamentale per la definizione degli obblighi effettivi degli intermediari, espresso nell'ambito della *action 12* dell'*action plan on Base Erosion and Profit Shifting – BEPS elaborato dall'OCSE*: l'intermediario per garantire l'osservanza degli obblighi di segnalazione non è tenuto a raccogliere più informazioni di quelle che normalmente raccoglie quando affronta operazioni della medesima natura⁹.

Per le banche e gli intermediari finanziari in genere, normalmente organizzazioni complesse con settori distinti che intervengono in modo specialistico nelle diverse fasi delle articolate operazioni finanziarie, la revisione delle procedure interne per garantire il rispetto delle regole della DAC6 sarà comunque necessaria ma probabilmente non così invasiva proprio alla luce delle due caratteristiche sopra ricordate: l'irrilevanza delle transazioni bancarie di *routine*¹⁰ e l'assenza di un obbligo di *due diligence* specifico.

4. Gli elementi distintivi

Un ruolo essenziale nella definizione degli obblighi degli intermediari assumono senz'altro gli elementi distintivi (*hallmark*) dell'operazione. Poiché si tratta di indicatori di una possibile evasione o elusione fiscale, vien fatto di pensare che essi rappresentino una guida per i *Service Provider*, cioè quegli intermediari che del meccanismo transfrontaliero possono avere una conoscenza parziale, posto che ai *Promoter* le caratteristiche che qualificano l'operazione come meritevole di segnalazione non dovrebbero poter sfuggire. Gli *Hallmark* rappresentano delle circostanze di fatto che possono o meno essere fattore di evasione o elusione fiscale ma che sono giudicati come indicatori che rendono l'operazione meritevole di essere segnalata all'Agenzia delle Entrate che poi provvederà ai necessari accertamenti. L'identità di funzione con gli indicatori di anomalia prevista dalla normativa antiriciclaggio (D. lgs. n. 231 del 2007) per le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) è evidente ed anche la posizione dell'intermediario quando esso si pone come *Service Provider* rispetto al meccanismo transfrontaliero¹¹.

⁹ OECD BEPS Action 12: "249. In order to prevent mandatory disclosure imposing an undue burden on taxpayers, disclosure in the reporting jurisdiction should only be required where the taxpayer could reasonably have been expected to be aware of the cross-border outcome under the arrangement.

250. A person can reasonably be expected to be aware of a cross-border outcome where the person has sufficient information about the arrangement to understand its design and to appreciate its tax effects. This will include any information obtained by a taxpayer under the obligation to make reasonable enquiries (described below) but, in the context of transactions with unrelated parties, the test should not be taken as requiring a person to gather more information than it could have been expected to obtain in the course of ordinary commercial due diligence on a transaction of that nature".

¹⁰ Confermata dal DM del 17 novembre 2020.

¹¹ Secondo D. MAJORANA, «Evoluzione dello scambio di informazioni: primo inquadramento sistematico alla luce del decreto attuativo della Direttiva 822 del 25 maggio 2018 del Consiglio europeo (c.d. "DAC6")», in *Strumenti finanziari e fiscalità*, n. 49, p.65, nota 19, vi sarebbe una differenza per il fatto che mentre nella disciplina antiriciclaggio l'intermediario non svolge

Come accennato, gli indici di anomalia si dividono in categorie; le prime due collegate al criterio del “vantaggio principale”, cioè alla circostanza che il meccanismo transfrontaliero ha come finalità prevalente il vantaggio fiscale, le altre tre rappresentate da elementi di più diretta rilevazione. Il solo fatto che questi indicatori siano stati codificati normativamente porterà inevitabilmente le banche e gli intermediari finanziari, che hanno necessità di disciplinare le loro attività con precise procedure, a indirizzare la propria attività di due diligence includendo alcune domande “suggerite” dagli *hallmark*. Esercizio apparentemente non troppo invasivo per gli elementi distintivi specifici di più immediata individuazione ma alquanto problematico per gli altri.

Tra gli indici collegati al criterio del vantaggio principale appartengono alla categoria A (elementi distintivi generici) prevista dall'allegato 1 al Decreto: l'impegno di almeno un partecipante a rispettare una condizione di riservatezza verso gli intermediari o l'autorità fiscale ed il collegamento della remunerazione dell'intermediario alla produzione del vantaggio fiscale, comprese le clausole di rimborso se il vantaggio fiscale dell'operazione non si realizza. A prima vista sembrerebbero indicatori di scarso interesse per il semplice *Service Provider* che da un lato riceve informazioni limitate sull'operazione a causa della clausola di confidenzialità e dall'altro è probabilmente escluso dalla *success fee* per la marginalità del suo coinvolgimento. Più interessanti sono gli elementi distintivi specifici (categoria B) collegati al criterio del vantaggio principale. In questa categoria sono richiamati i meccanismi che con misure artificiose consentono: l'acquisizione di una società in perdita con interruzione dell'attività principale e utilizzazione o trasferimento delle perdite (le cosiddette “bare fiscali”); la conversione del flusso reddituale in categorie tassate a livello inferiore o esenti da imposta (il *re-packaging* fiscale); operazioni circolari (cosiddette “frodi carosello” o *roundtripping*) o comunque meccanismi che operano con entità interposte che non svolgono funzione commerciale primaria ovvero utilizzano operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili. Si tratta di strutture ben note agli specialisti della materia tributaria ma le cui caratteristiche potrebbero facilmente sfuggire all'intermediario finanziario coinvolto solo marginalmente, ad esempio in operazioni di finanziamento dell'acquisizione della società in perdita o nei bonifici all'estero relativi alle operazioni circolari. Ciò, beninteso, sul presupposto che le operazioni suddette, sicuramente di *routine* per gli intermediari, non presentino anomalie che le rendano meritevoli di approfondimenti.

Gli altri elementi distintivi specifici elencati nell'allegato al Decreto sono probabilmente rilevabili in modo più meccanico e la loro descrizione è più dettagliata. Un indice del fatto che da questi ultimi si attende un contributo maggiore per le segnalazioni è forse costituito dal fatto che l'allegato A) al DM del 17 novembre 2020, attuativo del Decreto, elenca degli esempi specifici solo con riferimento all'aggiramento della normativa sullo scambio automatico di informazione (sezione 1) e con riguardo ai meccanismi che usano una struttura offshore opaca (sezione 2).

Tra gli elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere si richiamano i disallineamenti tra giurisdizioni in relazione ai pagamenti per cui il meccanismo deve prevedere pagamenti transfrontalieri deducibili tra due o più imprese associate, dove o il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione o la giurisdizione del destinatario non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero (questo meccanismo può

alcun ruolo attivo nella pianificazione, nel caso della DAC6 invece l'intermediario “riveste comunque un ruolo di parte attiva nella concreta ideazione e/o realizzazione dell'operazione. Si tratta tuttavia di differenza che sussiste solo nel caso in cui l'intermediario assume il ruolo di *Promoter*.”

essere preso in considerazione solo se è soddisfatto il criterio del vantaggio principale). Oppure i possibili disallineamenti relativi agli ammortamenti, agli sgravi dalla doppia imposizione, ai trasferimenti di attivi.

Alquanto articolato è anche l'elenco degli elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva. Vengono richiamati una serie di casi sull'uso di conti di incerta qualificazione come "conto finanziario"; l'uso di giurisdizioni non aderenti al sistema di scambio automatico delle informazioni sui rapporti finanziari; la qualificazione dei redditi, eccetera.

Infine gli elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento. Vengono evocate: le deroghe unilaterali al principio di libera concorrenza attraverso l'automatica presunzione di congruità del prezzo basato su margini predefiniti (*safe harbour* unilaterali)¹²; il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione; il trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50 % della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.

Sembra di poter concludere che con l'attuazione della DAC 6 agli intermediari finanziari venga richiesta una attenzione maggiore nelle operazioni diverse da quelle di *routine*, vale a dire quelle operazioni che vedono coinvolto il personale con qualificazione più specialistica al quale sarà necessario anche somministrare una formazione specifica basata sull'analisi degli *hallmark*. I tempi per gli adeguamenti organizzativi - durante i quali non si è potuto far conto di precise istruzioni dell'Agenzia delle Entrate - sono stati ristretti ma probabilmente il processo di definizione di pervasivi obblighi di *tax disclosure*, con chiare finalità deterrenti, è solo iniziato.

¹² Cfr. G. MAISTO, «DAC6 e transfer pricing: l'hallmark dei *safe harbour* unilaterali», in *Riv. Dir. Trib.* Supplemento on line, 4.6.2020, il quale sottolinea che comunque per le caratteristiche proprie delle norme *safe harbour* non è detto che emerga necessariamente l'obbligo di segnalazione.

